SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1885)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(BARTOLOMEI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici (NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1982

Legge quadro per il settore della bonifica

Onorevoli Senatori. — A seguito dell'entrata in vigore dei decreti presidenziali n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977, la materia della bonifica rientra ormai nella competenza regionale.

Le Regioni, quindi, hanno il potere di regolamentare il settore della bonifica con proprie leggi le quali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nella specifica materia.

Peraltro l'individuazione di tali principi fondamentali, quando è rimessa alla libera interpretazione delle leggi statali vigenti da parte di ogni Regione (come accade attualmente), non è mai univoca e si assiste all'avvicendarsi di disegni e di leggi regionali impostate su principi fondamentali diversi da Regione a Regione, non rispettose quindi del dettato costituzionale e richiedenti molto

spesso l'intervento degli organi di controllo locali e centrali per l'adattamento dei provvedimenti stessi al citato dettato costituzionale (art. 117).

Basti ricordare, per la bonifica, il lungo e travagliato *iter* della legge regionale della Toscana che ha conseguito l'approvazione solo dopo essere stata rinviata per tre volte, quando appunto sono state introdotte le modifiche necessarie perchè la legge fosse conforme ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali per il settore della bonifica.

Si avverte quindi la necessità, anche per accelerare il processo legislativo regionale, di una legge quadro nazionale che indichi quali siano i princìpi fondamentali cui attenersi nel disciplinare la materia della bonifica e dei relativi consorzi.

Gli anzidetti principi fondamentali, desumibili dalle norme contenute nella Costitu-

zione, nelle leggi nazionali vigenti disciplinanti la specifica materia, nelle leggi concernenti l'ordinamento regionale e tenuto conto degli orientamenti generali in tema di condotta programmata degli interventi sul territorio, appaiono quelli indicati negli articoli di legge che seguono ed in particolare:

- 1) vanno considerate opere di bonifica tutti quegli interventi finalizzati alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio rurale (art. 2);
- 2) le opere di bonifica come sopra individuate sono realizzate nell'ambito dei comprensori di bonifica.

In proposito deve ormai ritenersi acquisito il convincimento in ogni sede che in alcune Regioni è necessario procedere al riordino dei comprensori consortili di bonifica. Tale riordino richiede nuove delimitazioni dei comprensori consortili esistenti, le quali dovrebbero essere effettuate tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito di bacini imbriferi di convenienti dimensioni e funzionalità (art. 2);

3) alla programmazione regionale degli interventi sul territorio i consorzi di bonifica partecipano anche con la formulazione di proposte effettuate attraverso piani di bonifica interessanti i comprensori di propria competenza.

Tali piani devono essere coordinati con i programmi regionali e subregionali di sviluppo e di assetto del territorio rurale (art. 3);

4) la progettazione e l'esecuzione delle opere di bonifica e delle connesse opere di miglioramento fondiario vanno affidate ai consorzi, cui compete la manutenzione e l'esercizio delle opere stesse: ciò in attuazione del principio fondamentale già contenuto nelle leggi statali, secondo il quale il sistema di realizzazione della bonifica si basa sull'affidamento agli interessati, riuniti in consorzio, che traggono beneficio dalla attività di tutela e di valorizzazione del terirtorio consorziato.

Trattasi in particolare del principio dell'autogoverno e della partecipazione su cui si fonda il sistema dell'attuazione della bonifica (art. 4); 5) pertanto i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, quali enti di autogoverno e di partecipazione, debbono essere organismi rappresentativi di tutte le categorie consorziate interessate all'attività di bonifica e di miglioramento fondiario, su cui grava l'onere dell'esercizio e della manutenzione delle opere.

Ne discende che, nel disciplinare la materia della ripartizione dei voti e della composizione degli organi consorziali, il relativo sistema deve essere impostato sul principio della rappresentanza degli interessati, basato sul rapporto tra rappresentanza e contribuenza.

Il rispetto del principio dell'autogoverno e della partecipazione impone che nella specifica materia le norme non comportino la inammissibile prevalenza delle categorie extra-agricole e di quelle marginalmente interessate alla bonifica.

In proposito il sistema di riparto dei voti per sezioni di contribuenza, con voto pro capite all'interno di ciascuna sezione e l'attribuzione a ogni sezione di un numero di consiglieri direttamente proporzionale al peso contributivo della sezione stessa, consente di realizzare il principio sopraindicato. (art. 6);

6) i consorzi di bonifica sono enti pubblici (così sono qualificati i consorzi di bonifica nel codice civile e nelle leggi fondamentali sulla relativa materia), attraverso i quali specifiche finalità pubbliche (l'irrigazione, la sistemazione idraulica, ecc.) vengono realizzate con l'intervento e la partecipazione di tutti i privati più direttamente interessati all'attività pubblica di bonifica.

Nel consorzio di bonifica si attua quindi pienamente l'incontro tra l'interesse pubblico e quello dei privati consorziati costituenti la collettività che trae diretto beneficio dall'opera pubblica di bonifica e che è chiamata al pagamento dei contributi necessari per il funzionamento dell'ente e per la manutenzione e l'esercizio delle opere.

Nonostante il costante adeguamento della contribuenza pagata dai consorziati, i consorzi non sempre riescono con tali entrate ad assicurare un efficiente stato di manutenzione e di esercizio delle opere e degli im-

pianti, sempre più destinati a soddisfare interessi pubblici generali.

Ed invero, anche se il crescente divario tra gli importi di spesa necessari ad assicurare una sufficiente funzionalità alla bonifica e gli introiti di contribuenza consortile (che non può ovviamente ignorare i limiti di sopportabilità dei consorziati) risulta in parte provocato dalle maggiori esigenze dell'agricoltura, non può non rilevarsi che lo squilibrio maggiore è determinato dalla crescente onerosità dei servizi richiesti, connessa alle mutate destinazioni dell'uso del territorio, che hanno provocato profonde modificazioni sui regimi idraulici e sulla qualità delle acque.

Ne discende che l'accresciuto costo della bonifica non può interamente ricadere oggi sui consorziati, ma deve essere correttamente imputato in parte anche a carico della collettività che, nel suo insieme, con le mutate destinazioni d'uso del territorio riceve dalla bonifica servizi e condizioni di sicurezza non soggettivamente ripartibili.

Ecco perchè il disegno di legge contempla la possibilità che le Regioni, allo scopo di assicurare la piena efficienza dei servizi pubblici forniti attraverso le opere di bonifica, partecipino alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche nella misura che ciascuna Regione potrà determinare tenendo conto dei limiti di sopportabilità da parte dei consorziati della contribuenza imposta per gli stessi fini (art. 7);

7) per tutti quegli istituti concernenti i consorzi e le opere di bonifica e di miglioramento fondiario non previsti dal disegno di legge, si stabilisce che i principi fondamentali sono quelli contenuti nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e sue successive modificazioni, nella legge n. 991 del
1952, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in
quanto non siano in contrasto con le norme
stabilite dallo stesso disegno di legge.

In tal guisa si ritiene di ottenere il risultato di una legge quadro completa, senza che sia appesantita dalla indicazione di quei principi fondamentali su cui non è mai sorta contestazione. (Art. 8).

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto della legge)

La presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali stabiliti dalle vigenti leggi statali per il settore della bonifica.

Art. 2.

(Opere pubbliche di bonifica)

Nel quadro della programmazione regionale degli interventi sul territorio, sono da considerarsi opere pubbliche di bonifica tutti quegli interventi finalizzati alla difesa, alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio rurale, da eseguirsi nell'ambito dei comprensori di bonifica.

Le Regioni, qualora reputino necessario procedere al riordino dei comprensori consortili esistenti, effettueranno nuove delimitazioni tenendo conto della necessità dell'attuazione di interventi coordinati nell'ambito di bacini imbriferi di convenienti dimensioni e funzionaltà.

Art. 3.

(Programmazione regionale e partecipazione dei Consorzi di bonifica)

I Consorzi di bonifica e di bonifica montana, di cui all'articolo 862 del codice civile, formulano proposte per la elaborazione dei programmi regionali di intervento sul territorio.

Tali proposte sono formulate dai Consorzi attraverso piani di bonifica interessanti il comprensorio di competenza di ciascun Consorzio.

I piani di bonifica di cui al precedente comma devono essere coordinati con i programmi regionali e subregionali di assetto e di sviluppo del territorio rurale.

Art. 4.

(Esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica - Funzioni dei Consorzi)

Le Regioni provvedono alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidandole in concessione ai Consorzi di bonifica e di bonifica montana, cui compete altresì l'esercizio e la manutenzione delle stesse opere secondo le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 5.

(Organi amministrativi e di controllo dei Consorzi)

Sono organi dei Consorzi di bonifica e di bonifica montana l'assemblea dei consorziati, il consiglio dei delegati, la deputazione amministrativa, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio dei delegati è composto da membri di diritto e da membri eletti dall'assemblea nel suo seno ai sensi del successivo articolo 6.

Rappresentanti della Regione e degli enti locali territoriali debbono essere compresi fra i membri di diritto.

Il numero dei membri di diritto che entrano nel consiglio dei delegati non può essere superiore ad un quinto del totale dei delegati elettivi.

Art. 6.

(Sistema elettivo degli organi dei Consorzi)

Hanno diritto al voto e fanno parte dell'assemblea i proprietari consorziati iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile nonchè gli affittuari che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

Gli aventi diritto al voto sono raggruppati per classi di contribuenza in sezioni, di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque.

Ad ogni sezione verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo del 50 per cento dei delegati da eleggere.

I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione perchè eccedenti il 50 per cento dei delegati da eleggere verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma precedente.

L'elezione del consiglio dei delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione.

Ad ogni avente diritto al voto di cui al primo comma è attribuito un voto.

Art. 7.

(Partecipazione delle Regioni alla spesa per i servizi pubblici di bonifica)

Le Regioni, allo scopo di garantire la piena efficienza dei servizi pubblici assicurati dalle opere di bonifica, parteciperanno alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica nella misura che ciascuna Regione delibererà, tenendo conto dei limiti di sopportabilità da parte dei consorziati della contribuenza loro imposta per lo stesso fine dai relativi Consorzi.

Art. 8.

(Norme finali)

Per quanto riguarda la classifica dei comprensori; il piano generale di bonifica; la partecipazione finanziaria della Regione e dei privati alla spesa per l'esecuzione, la manutenzione, l'esercizio delle opere; la ripartizione fra i consorziati della spesa di compe-

tenza privata; la natura giuridica dei contributi di bonifica e la sua riscossione; la surroga nell'intervento dei privati da parte del Consorzio; la natura giuridica del Consorzio di bonifica; le funzioni di tutela e vigilanza sui Consorzi da parte della Regione, i princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato sono contenuti nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e sue successive modificazioni, nella legge 25 luglio 1952, n. 991, nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in quanto non siano in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge.